

REPERTORIO N. 544

RACCOLTA N. 327

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,
il giorno ventisei del mese di marzo,
alle ore venti.

26 marzo 2021 ore 20,00

In L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 9, presso il mio studio.

Io sottoscritta Dott.ssa Alessia Del Cotto, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

su richiesta di

- **MORELLI Federico**, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 31 marzo 1985, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta

"CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE", con sede in Civitella Rovereto (L'Aquila), Piazzale Stazione n. 1, cod. fisc. 01192500666, costituita con atto a rogito del Notaio Almerindo Vitullo di Avezzano (L'Aquila) in data 29 gennaio 1988, rep. n. 14258/3522, registrato ad Avezzano (L'Aquila) l'11 febbraio 1988 al n. 134, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo giusta D.P.G.R. n. 120 del 10 febbraio 1994 e al n. 57 dell'Elenco territoriale 2020 delle Organizzazioni di Volontariato e Protezione Civile della Regione Abruzzo,

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea della predetta Associazione, tenutasi in data odierna alla mia costante presenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020 s.m.i., tramite collegamento in video-conferenza con me Notaio in L'Aquila, presso il mio studio in Corso Vittorio Emanuele n. 9, del Presidente dell'Assemblea e dei soci infraindicati, con apertura dei lavori assembleari alle ore diciotto.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio

DO ATTO

- che l'assemblea in oggetto si è costituita in seconda convocazione in data odierna, ventisei marzo duemilaventuno, alle ore diciotto, mediante sistemi di videocomunicazione che mi hanno consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione, svolgendosi l'assemblea senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione;

- che la stessa si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



- Modifiche del vigente Statuto in osservanza alla Riforma del Terzo Settore.

- Varie ed eventuali.

All'uopo, io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue:

"Il Signor MORELLI Federico invita me Notaio a ricevere in forma pubblica il verbale dell'Assemblea medesima. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il Signor MORELLI Federico, il quale

C O N S T A T A T O

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso che è rimasto affisso nella sede dell'Associazione nei venti giorni antecedenti l'odierna assemblea;

- che sono presenti in collegamento audio/video con me Notaio a mezzo piattaforma GoToMeeting ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020 s.m.i. n. 20 (venti) associati su un totale di 23 (ventitré) associati aventi diritto di voto, e precisamente:

- 1) se medesimo, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 31 marzo 1985;
- 2) BIANCHI Marco, nato ad Avezzano (L'Aquila) l'11 febbraio 1999;
- 3) BISEGNA Massimiliano, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 2 settembre 1971;
- 4) D'ANASTASIO Antonio, nato a Civitella Roveto (L'Aquila) il 2 agosto 1946;
- 5) DE MICHELE Sara, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 12 dicembre 1975;
- 6) DI LOLLO Federica, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 18 marzo 1998;
- 7) FINOCCHIETTI Gabriella, nata a Stroncone (Terni) il 1° maggio 1949;
- 8) GIARDINI Claudia, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 13 settembre 1997;
- 9) LELLI Leandro, nato a Civitella Roveto (L'Aquila) il 30 marzo 1957;
- 10) MATTEI Manilo, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 16 agosto 1971;
- 11) MONTALDI Manuela, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 17 agosto 1997;
- 12) MONTALDI Serafino, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 5 gennaio 1968;
- 13) MORELLI Cinzia, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 26 novembre 1981;
- 14) MORELLI Stefano, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 26 dicembre 1987;

- 15) NISCOLA Loredana, nata a Sora (Frosinone) il 9 gennaio 1975;
16) NOWAK Dejzi Dominica, nata in Polonia il 28 agosto 1996;
17) PETRICCA Riccardo, nato ad Avezzano (L'Aquila) l'11 giugno 1996;
18) PICCHI MARIANI Loreto, nato a Magliano Sabina (Rieti) il 10 dicembre 1966;
19) PIROLO Cinzia, nata in Svizzera il 1° maggio 1976;
20) SVEZIA Felice, nato a Balsorano (L'Aquila) il 10 ottobre 1951;

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: se medesimo, in qualità di Presidente, MORELLI Stefano in qualità di Vice-Presidente, MONTALDI Manuela in qualità di Segretario, BIANCHI Marco, MONTALDI Serafino, PETRICCA Riccardo, PICCHI MARIANI Loreto e PIROLO Cinzia in qualità di consiglieri;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei conti, e precisamente FINOCCHIETTI Gabriella, in qualità di Presidente, e NISCOLA Loredana;

- che del Collegio dei Probiviri è presente unicamente il Signor D'ANASTASIO Tonino;

- che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

D I C H I A R A

- la presente Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul suddetto argomento.

D I S C U S S I O N E

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente, pertanto, con il supporto del Consigliere e Socio MONTALDI Serafino, espone il testo del nuovo Statuto, conforme alle prescrizioni della recente normativa, mostrato in video a tutti gli Associati presenti alla odierna Assemblea.

Dopo adeguata discussione, con il voto unanime e favorevole dei presenti aventi diritto, espresso oralmente, come il Presidente accerta e mi dichiara, l'Assemblea

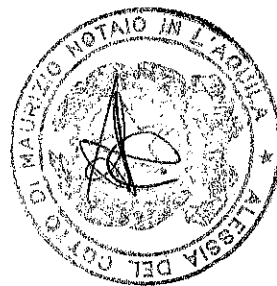
D E L I B E R A

I)

di approvare il testo del nuovo Statuto adeguato alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ed in particolare la modifica dell'articolo 1 del seguente tenore letterale:

"Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto ODV - ETS" (o anche, in forma breve, "PA Croce Verde Valle Roveto ODV - ETS") con sede in Viale Stazione n. 1, Civitella Roveto (AQ), in questo



statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (altrimenti detto CTS).

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce stilizzata ed inclinata di colore verde contornata da una livrea stilizzata di colore verde, bianco e rosso."

II)

di conferire al Consiglio Direttivo tutte le facoltà occorrenti per attuare, anche con atti separati, la deliberazione adottata, ivi inclusa la richiesta di iscrizione al RUNTS, quando istituito.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,45 (diciannove e minuti quarantacinque).

Si allega sotto la lettera "A" lo statuto aggiornato dell'Associazione.

Io Notaio ho ricevuto, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 s.m.i., il presente verbale, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno.

Esso viene sottoscritto unitamente a quanto allegato solo da me Notaio alle ore 20,30 (venti e minuti trenta).

Occupi sette pagine oltre la presente di due fogli.

Firmato: Alessia Del Cotto Notaio

Allegato "A" al mio Atto
Rep. n. 544 Racc. n. 327

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto ODV - ETS" (o anche, in forma breve, "PA Croce Verde Valle Roveto ODV - ETS") con sede in Viale Stazione n. 1, Civitella Roveto (AQ), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (altrimenti detto CTS).

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce stilizzata ed inclinata di colore verde contornata da una livrea stilizzata di colore verde, bianco e rosso.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

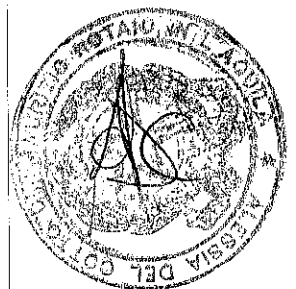
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a



contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

- favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

Lettera b) Art. 5 CTS - Interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera b) Art. 5 CTS - Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

Lettera c) Art. 5 CTS - Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

Lettera a) Art. 5 CTS - Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

Lettera b) Art. 5 CTS - Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

Lettera b) Art. 5 CTS - Donazione di sangue e organi;

Lettera d) Art. 5 CTS - Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera a) e b) Art. 5 CTS - Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

Lettera e) ed y) Art. 5 CTS - Iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Lettera i) Art. 5 CTS - Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

Lettera w) Art. 5 CTS - Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

Lettera w) Art. 5 CTS - Organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

Lettera a) e b) Art. 5 CTS - Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

Lettera r) Art. 5 CTS - Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

Lettera x) Art. 5 CTS - Promozione, organizzazione e gestione di attività di Adozioni internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

Lettera v) Art. 5 CTS - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Lettera w) Art. 5 CTS - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

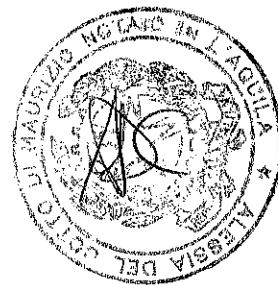
Lettera w) Art. 5 CTS - Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

Per l'attività di interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, così come definite nell'ART. 6 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.



L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, così come riportato nell'ART. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017). Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Il volontario, così come formulato nell'ART. 17 comma 2 del CTS, è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della

successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere, di essere eletti e di essere delegati. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti, tra cui il diritto di voto, ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

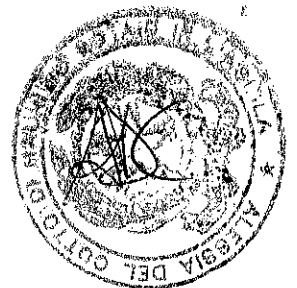
I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- di esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;



- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- partecipare alle attività formative organizzate e/o patrocinate dall'Associazione e necessarie per l'acquisizione delle competenze imprescindibili per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione;
- per recesso.

Nello specifico:

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e

per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto, così come specificato all'ART. 13 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3. dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi per il finanziamento delle proprie attività.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- da rendite patrimoniali e finanziarie;
- da attività di raccolta fondi;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali di cui all'ART. 4 comma 2 del presente statuto;
- da proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 comma 3 del presente statuto;
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Patrimonio



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'Associazione deve impegnare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'ART. 4 del presente statuto.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

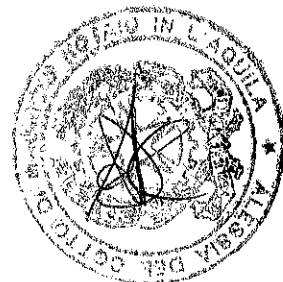
L'Assemblea Ordinaria Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo



degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso socio può essere portatore di una sola delega, qualora gli aventi diritti al voto siano inferiori o uguali a 500, oppure lo stesso può essere portatore di due deleghe qualora gli aventi diritti al voto siano superiori a 500.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di

Amministrazione;

- determina l'importo annuale delle quote associative;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione e li elegge fra i soci dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;

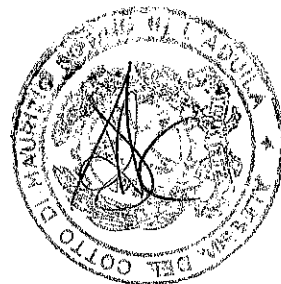
Delibera, inoltre, sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'Art.4 comma 3 dello statuto.

**Art. 24 - Organo di Amministrazione
(altrimenti detto Consiglio Direttivo)**

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di cinque (5) ad un massimo di trentuno (31) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare



inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo):

- predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli

adempimenti di cui al precedente art. 21;

- dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

L'Organo di Amministrazione può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti l'Organo di Amministrazione.

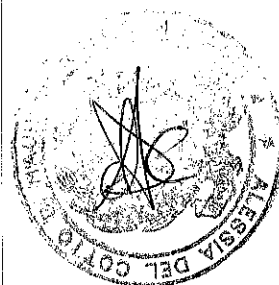
Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi



medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre (3) membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro (4) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Per ogni riunione tenuta dovrà essere redatto apposito verbale da trascrivere nel relativo libro dei Verbali del Collegio dei Revisore dei Conti.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti, di cui al CTS D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti, di cui al CTS D. lgs. 117/2017.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro (4) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte

dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- scritture contabili.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

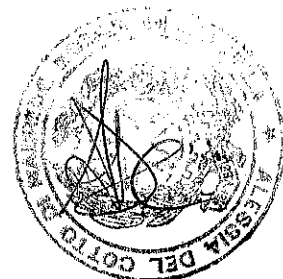
Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.



2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta, così come specificato all'ART. 9 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Alessia Del Cotto Notaio

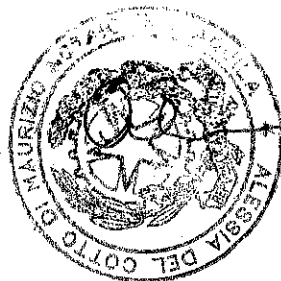
REGISTRATO A L'AQUILA IL 19-4-2021 al N. 1320

in conformità dell'originale.

Impiegati 10 fogli.

L'Aquila, li 20-4-2021

ALESSIA DEL COTTO - NOTAIO



[Handwritten signature]